

STUDIO LEGALE

LAVORO – CIVILE – AMMINISTRATIVO

Avv. GIUSEPPE TOMASSO

Patrocinante in Cassazione

Via Virgilio, 81/A - 03043 CASSINO (FR) Tel. 0776.24945

Pec: studiolegaletomasso@pec.avvotecassino.it

Mail: pinotomasso65@gmail.com

Cell 3381098758

**AL PRESIDENTE OPI DI FROSINONE-
Dott. Gennaro Scialò**

**Al Dirigente infermieristico ASL Frosinone
Dott Gennaro Scialò**

**AL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott.ssa Sabrina Pulvirenti**

**Al Direttore sanitario Aziendale
Dott L Casertano**

**Al Direttore UOC gestione risorse Umane
Dott Fabio Lauro**

Scrivo in nome, per conto e nell' interesse della segreteria provinciale di Frosinone della O.S. Fials, in persona del segretario provinciale, D'Angelo Francesco, per evidenziare e richiedere quanto di seguito.

Il FNOPI (Federazione Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche) ha finalmente preso posizione contro il demansionamento infermieristico, un problema che affligge la professione da tempo. Con una circolare datata 01 agosto 2024, la FNOPI, in collaborazione con gli ordini professionali provinciali, ha ufficialmente riconosciuto e condannato questa pratica dannosa, definendola una vera e propria "piaga" che mina la salute psico-fisica degli infermieri.

Con la presente, pertanto, **pur comprendendo l'evidente situazione di conflitto di interessi, si chiede al dott. Gennaro Scialò, quale Presidente Opi di Frosinone di dare esecuzione al proprio dovere/obbligo di divulgare detta circolare a tutto il personale infermieristico della Asl, incluso se stesso, quale dipendente/dirigente delle professioni infermieristiche cui, in detta qualità, incombe l'ulteriore obbligo/dovere di rimuovere atti e situazioni che creino demansionamento, sollecitando il Commissario straordinario e l'altra dirigente delle professioni sanitarie, dott.ssa Sabatini, al rispetto della normativa (legislativa e contrattuale) e quindi a conformarsi alla citata circolare.**



Circolare: 36/2024

Ai Presidenti degli
Ordini delle Professioni Infermieristiche

Protocollo: P-8800/III.2

Ai Presidenti delle
Commissioni d'Albo Infermieri OPI

Data: 1° agosto 2024

Ai Presidenti delle
Commissioni d'Albo Infermieri Pediatrici
OPI

Oggetto: Società cooperative: demansionamento infermieri

Questa Federazione ha avuto notizia di quesiti rivolti da parte di società cooperative agli OPI provinciali che chiedono la possibilità di incaricare il personale infermieristico a svolgere le mansioni dell'ASA/OTA/OSS al fine di garantirne le ferie e a causa di difficoltà di reclutamento di detto personale.

Risulta evidente l'impossibilità a dare riscontro positivo al quesito in base alla normativa vigente e anche alla Giurisprudenza.

La normativa.

Il DM 739/94 sul Regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'infermiere all'art. 1 dispone:

1. È individuata la figura professionale dell'infermiere con il seguente profilo: l'infermiere è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell'iscrizione all'albo professionale è responsabile dell'assistenza generale infermieristica.

2. L'assistenza infermieristica preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa è di natura tecnica, relazionale, educativa. Le principali funzioni sono la prevenzione delle malattie, l'assistenza dei malati e dei disabili di tutte le età e l'educazione sanitaria.

3. L'infermiere:

- a) partecipa all'identificazione dei bisogni di salute della persona e della collettività;*
- b) identifica i bisogni di assistenza infermieristica della persona e della collettività e formula i relativi obiettivi;*
- c) pianifica, gestisce e valuta l'intervento assistenziale infermieristico;*
- d) garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche;*
- e) agisce sia individualmente sia in collaborazione con gli altri operatori sanitari e sociali;*
- f) per l'espletamento delle funzioni si avvale, ove necessario, dell'opera del personale di supporto;*
- g) svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie pubbliche o private, nel territorio e nell'assistenza domiciliare, in regime di dipendenza o libero-professionale.*

La Legge 26/2/1999 n. 42 ha definito la professione sanitaria infermieristica (insieme alle altre professioni sanitarie) non più "ausiliaria" e ha disposto altresì che "il campo proprio di attività e di responsabilità delle professioni sanitarie di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, è determinato dai contenuti dei decreti ministeriali istitutivi dei relativi profili professionali e degli ordinamenti didattici dei rispettivi corsi di diploma universitario e di formazione post base nonché degli specifici codici deontologici,"



Ne discende quindi che l'Infermiere è un professionista sanitario, in possesso di un titolo abilitante, tenuto ad iscriversi all'Albo detenuto dall'Ordine provinciale di competenza per poter esercitare la relativa professione

Di contro la figura dell'OTA/ASA/OSS svolge un'Arte ausiliaria di interesse sanitario regolamentata in via generale dal Prov. 22 febbraio 2001 contenente l'Accordo tra il Ministro della sanità, il Ministro per la solidarietà sociale e le regioni e province autonome di Trento e Bolzano, per la individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'operatore socio-sanitario e per la definizione dell'ordinamento didattico dei corsi di formazione.

Tale provvedimento all'art. 4 letteralmente dispone:

L'operatore socio-sanitario svolge la sua attività in collaborazione con gli altri operatori professionali preposti all'assistenza sanitaria e a quella sociale, secondo il criterio del lavoro multiprofessionale e l'Allegato A elenca le principali attività previste per tale figura.

L'Operatore socio sanitario è abilitato quindi allo svolgimento di mansioni esecutive manuali, essenzialmente di natura domestico alberghiera ed igienico sanitaria, previo conseguimento di apposito attestato di partecipazione a corsi di formazione.

L'eventuale esistenza della figura dell'Infermerie generico (ad esaurimento) richiede il rispetto delle attribuzioni di cui al DPR 224/74, abrogato, ad eccezione dell'art. 6.

Risulta evidente quindi l'impossibilità di attribuire a professionisti infermieri mansioni di figure subordinate principalmente perché questo distoglierebbe tale professionista dalla sua attività principale di assistenza e cura dei pazienti, in secondo luogo la violazione dei suddetti principi configura illecito (demansionamento), che espone la struttura ad azioni risarcitorie.

La Giurisprudenza

Tribunale di Cagliari sentenza del 26/6/2013 n. 1287 ha stabilito che "il demansionamento (assegnazione a mansioni inferiori) e la dequalificazione professionale (privazione/o limitazione di mansioni tipiche del profilo di appartenenza) oltre a costituire un grave inadempimento contrattuale, può essere causa di un danno non patrimoniale risarcibile".

Tribunale di Roma (sentenza 6954/2019 dell'11 luglio 2019) L'infermiere che venga prevalentemente adibito allo svolgimento di mansioni non rientranti nel proprio inquadramento professionale, ma che si ritrovi per lunghi periodi (nella specie oltre dieci anni) a svolgere compiti propri del personale inferiore con inquadramento non infermieristico, con evidente nocumento alla propria immagine professionale, ha diritto ad essere risarcito

Tribunale di Brindisi sentenza 1306/2017 ha accolto il ricorso di un infermiere di un reparto di chirurgia vascolare, costretto a svolgere mansioni alberghiere non rientranti tra quelle di competenza infermieristica causa carenza di personale OSS e OTA.

Cordiali saluti.

La Presidente
Barbara Mangiacavalli

Firmato
digitalmente da
Barbara
Mangiacavalli
C = IT

FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI
DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE

26/08/2024
Il Segretario Provinciale Fials
D'Angelo Francesco

avv. Giuseppe Tomasso